



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano
Sezione Prima Penale

Composto dai Signori:

- | | | |
|-------------|----------------------|-----------------|
| 1. Dott. | GIUSEPPE BOCELLI | Presidente Est. |
| 2. Dott.ssa | DANIELA ANNA FONTANA | Consigliere |
| 3. Dott.ssa | CORNELIA MARTINI | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

nei confronti di

APPELLANTE

residente a:
domicilio eletto
domic. dich.

Imputato di : ART. 186 CO. 2 LETT. C), CO. 2 BIS E 2 SEXIES C.D.S.
commesso in MILANO in data 19-11-2010

Difeso da:

- Avv.:

N.
MOD. 2/A/SG

N. 584/14
della sentenza

3327/2013
del Reg. Gen.le. App.

71491/2010
Reg. Notizie di Reato

UDIENZA
del giorno

23-01-2014

Depositata
in Cancelleria

il **29 GEN. 2014**

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
~~dott.ssa Luciana BATTISTA~~

Estratto esecutivo a

Procura Generale

Proc. Rep. c/ Trib. di

il

Ufficio corpi di reato di

Estratto alla Prefettura il

Estratto art.15/27 D.M. 334
al P.M. c/o Trib. di

il.....

Il Cancelliere

Redatta scheda

il

Il Cancelliere

Art.
Campione penale

APPELLANTE

avverso la sentenza del Tribunale Monocratico di MILANO 6222/2012 del 25-03-2013

con la quale veniva __condannat__, alla pena di:

MESI 4 DI ARRESTO ED EURO 1.500 DI AMMENDA

- GENERICHE PREVALENTI SU AGGRAVANTE E DOPPI BENEFICI

- SOSPENSIONE PATENTE DI GUIDA PER ANNI 1 (GIA' SCONTATA)

- CONFISCA VEICOLO SEQUESTRO

PER IL REATO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOOLICA PROVOCANDO INCIDENTE STRADALE

per i reat :

ART. 186 CO. 2 LETT. C), CO. 2 BIS E 2 SEXIES C.D.S.
commesso in MILANO in data 19-11-2010.

In esito all'odierna udienza dibattimentale camerale

Sentita la relazione del Sig. Consigliere Dott. BOCELLI GIUSEPPE

Sentit i imputat

il Pubblico Ministero Dott. *Santamaria*

il Difensore Avv. *Giampaolo Di Pietro (per l'imputata)*

i quali concludono come da verbale d'udienza.

23

MOTIVAZIONE

_____ era tratta a giudizio innanzi al Tribunale di Milano per rispondere del reato

di cui all'art. 186 comma 2 lettera c) e co. 2 bis e co. 2 sexies così come modificato dalla legge nr. 120/10 per avere circolato sulla pubblica via alla guida del veicolo _____ benché fosse in stato di ebbrezza, in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, cagionando così un incidente stradale. Stato di ebbrezza accertato tramite prova etilometrica effettuata a mezzo di apparecchiatura omologata in dotazione della Forze dell'Ordine (valore accertato 1,72 gr./l.) - valore ammesso gr./l. 0,80, Con l'aggravante di avere commesso il fatto in orario notturno, tra le ore 22.01 e le ore 6,59.

In Milano alle ore 00,30 circa del 19.11.2010

Con sentenza in data 25.3.2013 il Tribunale dichiarava l'imputato colpevole concesso le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante dell'aver cagionato un incidente stradale, la condannava alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 1.500 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali. Disponeva la sospensione della patente di guida nella misura di un anno già scontato e la confisca del veicolo in sequestro. Concedeva i doppi benefici.

Avverso alla decisione si appellava l'imputata tramite il difensore chiedendone la riforma, eventualmente previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in relazione all'escussione del teste _____ e/o previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in relazione all'espletamento di CTU, mediante l'assoluzione e in subordine di derubricare il reato di cui all'art. 186 lett. C) nell'ipotesi di cui al medesimo articolo 186 bis lett. b), rideterminando la pena ed escludendo la confisca dell'automobile in sequestro.

L'impugnante denunciava l'errata valutazione del Tribunale sull'elemento oggettivo del reato.

Movendo dai "fatti storici": che l'incidente era avvenuto alla ore 00,30 del 19.11.2010; che i test erano stati eseguiti alle ore 1,28 e 1,41, ovvero, rispettivamente, 58 e 71 minuti dopo la commissione del reato, riportando valori identici; che la contravvenzione per violazione dell'art. 142 cds era stata annullata dal Giudice di Pace, sosteneva l'appellante che alle ore 00,30, momento del sinistro, il tasso alcolico della _____ non poteva essere superiore al valore di 1,5 gr/l e probabilmente sopra 0.8 gr/l, come argomentato e concluso dal consulente di parte _____ nella relazione in atti, ratificata in sede testimoniale.

Più in particolare sosteneva che tra le ore 00,30 (sinistro) e le ore 1,28 (prima misurazione), quando non era più alla guida, la _____ aveva assorbito velocemente l'alcool precedentemente assunto con valori superiori ad 1,50 g/l, raggiungendo all'atto della misurazione una situazione di equilibrio e permanendo di

7 B

fatto nel massimo valore di assorbimento, cioè ai valori ormai stabilizzati di 1,72 g/l espressivi appunto della massima concentrazione alcolica, talché al momento del sinistro detti valori non potevano che essere più bassi. Soggiungeva, citando il consulente di parte, che al momento del sinistro (ore 00,30) la concentrazione etilica non poteva essere già in fase di stabilizzazione (cioè a valori superiori a 1,50), poiché un'ora dopo (quando furono eseguiti i test si sarebbe evidenziata una leggera decrescita, ciò che dimostrerebbe che tra le ore 00,30 e le ore 1,41 il tasso alcolico stava salendo e che necessariamente alle ore 00,30 era inferiore a 1,50 g/l. e probabilmente inferiore anche a 0.8 gr/l.

Sosteneva inoltre l'erronea interpretazione da parte del Tribunale della sentenza del Giudice di Pace che aveva annullato la contravvenzione per eccesso di velocità circa la condotta di guida non adeguata dell'attuale imputata, e che comunque gli indicatori sintomatici dello stato d'ebbrezza non consentivano di superare ogni ragionevole dubbio sulla relativa sussistenza e sui reali valori.

....

L'impugnazione è solo in parte fondata.

Dalle emergenze di causa, e in particolare dalle stesse dichiarazioni dell'imputata e dalla deposizione della teste [redacted], che passò quella serata sino ad ora tarda in compagnia dell'attuale imputata, che questa consumò una birra all'ora dell'aperitivo e con lei bevve una bottiglia di vino durante la cena, coronata infine da un bicchiere di mirto: correttamente può dunque sostenersi col primo giudice che la [redacted] cessò di bere intorno alle ore 23,30, quando la cena finì ed ella si pose alla guida, accompagnando a casa l'amica. Il sinistro avvenne in un momento successivo, intorno alle ore 00,30 - 00,40, secondo le indicazioni testimoniali della [redacted] che intervenne sul posto e che ebbe modo di percepire l'alito vinoso e l'euforia della conducente.

Il Giudice ha precisato in sentenza di non porre in discussione le nozioni scientifiche illustrate dal consulente di parte, ma solo le conclusioni da lui tratte.

La Corte pertanto, ricostruendo la vicenda sulla scorta delle indicazioni offerte dalle risultanze di causa e alla luce di dette nozioni scientifiche, pone in conto che la fase di assorbimento dell'alcool - durante la quale il tasso alcolico sale fino al picco massimo, prima di stabilizzarsi per circa una-due ore e quindi decrescere - assunto con le libagioni dianzi menzionate, si sia svolta progressivamente, avendo l'imputata continuato a bere da prima della cena sino alla fine di questa. Pertanto considerato che tale fase è concordemente ritenuta durare da mezz'ora a un'ora, può ritenersi, ragionevolmente, che, cessate le libagioni alla fine della cena (ore 23,30), in corrispondenza dell'ora del sinistro (circa alle ore 00,30) si sia raggiunto il picco predetto, con valori poi stabilizzati: i valori superiori a 1,50 g/l, rilevati a circa un'ora dopo si propongono in sintonia, sia pure con qualche approssimazione, con la tempistica della fase dell'assorbimento e della stabilizzazione (evidentemente ancora in

de B

corso durante i test, data l'eguaglianza dei valori di concentrazione etilica rilevati alle ore 1,28 e 1,41).

Resta tuttavia che s'ignora, perché non vi fu misurazione nell'immediatezza del sinistro, il valore esatto in tale momento e va tenuto conto del fatto che la durata della fase di assorbimento dipende anche dalle caratteristiche fisiche individuali della persona, della fase digestiva, dei cibi assunti, della consuetudine al bere (ragionevolmente ipotizzabile per l'imputata, attese la varietà e la quantità degli alcoolici assunti) talché non ritiene la Corte di poter concludere in termini di assoluta certezza che al momento dell'incidente il valore di "confine" di 1,50 g/l fosse stato già raggiunto e superato, pur potendosi ipotizzare una sostanziale contiguità tra l'esaurirsi della fase di assorbimento e l'inizio di quella di equilibrio proprio intorno al momento del sinistro.

Certamente non è sostenibile - perché discende necessariamente dalle argomentazioni che precedono - che la concentrazione emo-etilica era inferiore a 0,80 (lettera a) art. 186 cds), considerando anche il significativo valore sintomatico da attribuire all'alitosi alcolica e all'euforia percepite dagli operanti, intervenuti sul posto circa un quarto d'ora dopo il sinistro, e alle modalità di questo (descritte dal Tribunale) che, pur se il Giudice di Pace ha ritenuto d'escludere l'eccesso di velocità, ben si spiegano con una condotta di guida ben poco "lucida".

In definitiva, poiché non è possibile ritenere con assoluta certezza superata la soglia della stabilizzazione (o equilibrio) dei valori emo-etilici al momento del sinistro, deve risolversi il dubbio a favore dell'imputata, e assumere quindi i valori di cui alla lettera b) dell'art. 186 comma 2 cds.

Va pertanto rideterminata la pena, che alla luce dei criteri direttivi dettati dagli artt. 132 e ss. c.p., la Corte quantifica in mesi 1 e giorni 10 di arresto ed euro 900 di ammenda (così determinata: p.b. mesi 2 di arresto ed euro 900 di ammenda, aumentata per quanto concerne l'ammenda ad euro 1200, ex comma 2 sexies art. 186 CDS, ridotta per le attenuanti alla finale irrogata.

Va disposta la revoca della confisca (non prevista in relazione all'ipotesi ritenuta) dell'automobile in sequestro e disposta la restituzione all'imputata.

Conferma nel resto-

Termine di giorni 30 per deposito della motivazione ex art. 544 c.p.p.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 25.3.2013 emessa nei confronti di ~~XXXXXXXXXX~~ ritenuta ricorrente l'ipotesi di cui alla lettera b) dell'art.86 comma 2 CDS, così riqualificato il fatto, ridetermina la pena in mesi 1 e giorni 10 di arresto ed euro 900 di ammenda. Revoca la confisca del

5 h

veicolo e ordina la restituzione dello stesso all'imputata. Conferma nel resto. Termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.

Milano 23.1.2014

Il Presidente est.

Dot. G. Bocelli

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Bocelli', written over the printed name.A small, dark handwritten mark or scribble located in the lower right quadrant of the page.